



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/ **1344** /03-1/CA

Roma, 13 SET. 2006

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TORINO

(Rif. Prot.n. 4353/U del 20.7.2006)
(Rif. Prot.n. 4866/U del 6.9.2006)

e, p.c.

ALL'ISPettorato GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

R O M A

FAX N. 06/66598265

OGGETTO: Ufficio NEP di Torino - Disciplina degli atti di offerta reale -
Risposta a quesito.

Con riferimento a quanto in oggetto e in riscontro alle note di codesta Presidenza sopra riportate, contenenti il quesito formulato dal Dirigente del locale Ufficio NEP, si fa presente che è inammissibile la costituzione di un Ufficio autonomo per la gestione del servizio relativo agli atti di offerta reale, rientrando questi ultimi nelle previste attività d'istituto già di competenza degli ufficiali giudiziari.

Tuttavia, nulla osta alla creazione di un apposito sportello per la ricezione dei relativi atti nell'ambito dell'Ufficio NEP, con la preposizione di un ufficiale

giudiziario di area C, per consentire la gestione delle somme introitate per l'espletamento del servizio, in maniera separata rispetto alle altre incamerate dall'Ufficio NEP e relative ai diritti e alle indennità di trasferta degli atti di notifica ed esecuzione richiesti.

Per quanto concerne la distribuzione dei compensi degli atti di offerta reale, previsti dal D.M. 27 novembre 2001, vale il criterio enunciato nella Circolare prot. n. 6/877/035/CA del 6 giugno 2006, emessa da questa Direzione Generale, in base al quale *"Gli emolumenti in parola sono rimessi alla piena ed autonoma disponibilità del soggetto che ne ha materialmente espletato l'attività e, pertanto, sono compatibili sia con l'assegnazione "ad personam" che con la convenzionale ripartizione di essi fra tutti, o parte, dei componenti dell'Ufficio NEP."*

Si ribadisce, inoltre, che per i compensi relativi ai predetti atti di offerta reale, che vanno a sostituire i diritti e le indennità di trasferta di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (*"Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"*), così come richiamati dall'art. 8 comma 2 del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (*"Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari"*), si applicano le ritenute di legge compatibili con il rapporto di lavoro subordinato, e precisamente IRE (già IRPEF) e connesse addizionali regionali e comunali, CPUG e Fondo di Credito.

Non compatibile con la struttura pubblica, quale è appunto l'Ufficio NEP, che provvede all'espletamento dell'atto di offerta reale richiesto dalla parte, a parere di quest'Ufficio, è il percepimento della maggiorazione a titolo di rimborso delle spese generali sostenute dallo Studio notarile, prevista dall'art. 26 del succitato D. M., pari al 15% degli onorari di tariffa, con un minimo di euro 10, che andrebbe a costituire un Fondo Spese d'Ufficio diverso da quello previsto all'art. 146 del citato D.P.R. n° 1229/59, nel quale allo stato confluisce la percentuale del 3%, calcolabile soltanto sui diritti, sulle indennità di trasferta e sugli emolumenti ex art. 122 n.2 di cui al predetto DPR. Ciò si basa sulla considerazione che l'applicazione della disciplina contenuta nel predetto D.M., si limita esclusivamente alla regolazione retributiva e contabile degli atti di offerta reale, per cui l'osservanza della previsione di cui all'art. 26 non troverebbe giustificazione normativa circa l'estensione all'Ufficio NEP, tenendo conto che i beni strumentali utilizzati per l'attività in parola fanno parte di un Ufficio pubblico e non di uno Studio privato, quale è quello del notaio.

Stante quanto sopra esposto, si prega codesta Presidenza di portare a conoscenza del Dirigente del locale Ufficio NEP la presente nota, raccomandando altresì la scrupolosa osservanza della normativa riguardante la materia di cui trattasi, in termini di applicabilità all'Ufficio NEP, ed in particolare le disposizioni contenute nel citato D.M. 27 novembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE

(Carolina Fontecchia)